ALLEGATO "C" AL N. 21078 DI RACCOLTA

# STATUTO
della
"Fondazione Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana Roma Capitale - E.T.S."

## Art. 1
Costituzione - Sede - Delegazioni

E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana Roma Capitale - E.T.S.", con sede in Grottaferrata (RM). Potranno essere istituite sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e delegazioni. Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività di interesse generale in seguito elencate.

## Art. 2
Scopi

La Fondazione svolge la sua attività nel settore dell'assistenza alle vittime di usura e del sovraindebitamento e della prevenzione in favore dei soggetti a tali rischi, e pertanto svolge ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 le attività indicate alla lettera a), in stretta osservanza di tutta la normativa del predetto Decreto Legislativo, ed avvalendosi delle possibilità previste dalla legge 108/1996, con l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4, articolo 15 della predetta Legge 108/1996.

## Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs.117/2017, la Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività diverse di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 a condizioni che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. A tal fine la Fondazione attuerà iniziative di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle proposte che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane, ovvero a titolo esemplificativo essa potrà:

1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4) partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
5) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio assistenziali;
6) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
9) istituire premi, concorsi e borse di studio;
10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Art. 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a Patrimonio semprechè in sede di erogazione non siano espressamente destinati al Fondo di Gestione .

Art. 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Fondatori, dai Soci

Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 7

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di ottobre il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio Direttivo. Nella redazione del Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, e dalla Relazione di Missione in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della Fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri partecipanti della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Sostenitori.

Fondatori sono i seguenti soggetti:
- la Città Metropolitana di Roma Capitale;
- la Caritas Diocesana di Albano Laziale;
- la Caritas Diocesana di Frascati;
- la Caritas Diocesana di Palestrina;
- la Caritas Diocesana di Tivoli;
- la Caritas Diocesana di Velletri-Segni;
- l'Associazione Tuscolana di Solidarietà;
- l'Associazione Ambulatorio Antiusura;
- l'XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini;
- la X Comunità Montana dell'Aniene;
- il Comune di Agosta;
- il Comune di Anzio;
- il Comune di Ariccia;
- il Comune di Bellegra;
- il Comune di Castelnuovo di Porto;
- il Comune di Cerveteri;
- il Comune di Colonna;
- il Comune di Fiumicino;

- il Comune di Frascati;
- il Comune di Grottaferrata;
- il Comune di Ladispoli;
- il Comune di Lanuvio;
- il Comune di Lariano;
- il Comune di Monte Compatri;
- il Comune di Monte Porzio Catone;
- il Comune di Nemi;
- il Comune di Percile;
- il Comune di Riano;
- il Comune di Rocca di Papa;
- il Comune di Rocca Priora;
- il Comune di Sambuci;
- il Comune di San Cesareo;
- il Comune di San Gregorio da Sassola;
- il Comune di Tivoli.

Può essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, ai seguenti soggetti:
- le Università degli Studi;
- Istituzioni Religiose;
- altre Istituzioni ed Enti anche privati aventi finalità similari.

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" con delibera inappellabile del Consiglio Direttivo, i soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, o servizi.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale l'eventuale contributo in denaro è stato regolarmente versato o il servizio prestato.

Tutti i suindicati soggetti membri partecipanti, Fondatori e Sostenitori, della Fondazione, devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

## Art.9
## Esclusione e Recesso

Il Consiglio Direttivo, con il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide a maggioranza, l'esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo assunto di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- inadempimento dell'impegno assunto di effettuare determinate prestazioni di servizi;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di Enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione.

## Art. 10

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio dei Partecipanti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.

Tutte le Cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico a cui è previsto un compenso come per Legge.

Art. 11

Consiglio dei Partecipanti

Il Consiglio dei Partecipanti è composto da tutti i Fondatori; esso è organo meramente consultivo e di garanzia del corretto perseguimento degli scopi della Fondazione, che non svolge alcuna attività di direzione, coordinamento. o controllo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del D:Lgs n. 117/2017.

Il Consiglio viene convocato dagli Amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Fondatori. Il Consiglio è presieduto dal Presidente in carica della Fondazione.

Le Assemblee del Consiglio dei Partecipanti sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Fondatore per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella sede della Fondazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, con i punti oggetto del dibattimento.

Articolo 12

Funzioni e compiti del Consiglio dei Partecipanti.

Il Consiglio dei Partecipanti riunito in Assemblea è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Fondatori Partecipanti.

E' consentita la partecipazione per delega. Ciascun Partecipante Fondatore può essere latore di massimo due deleghe. All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione. Sintesi del dibattito deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea esclusivamente per quanto di seguito indicato, costituita dai soli Partecipanti Fondatori, non rientranti nelle categorie indicate dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, ha il compito di:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo, che dovranno essere redatti nei modi previsti dall'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017 e debbono essere inviati, per l'approvazione, al Registro Unico del Terzo Settore - RUNTS.

Per tali casi è prevista una prima e una seconda convocazione dell'assemblea. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Fondatori Partecipanti legittimati all'intervento. Il diritto di voto, riconosciuto esclusivamente ai Partecipanti aventi i requisiti di cui sopra, può essere espresso solo per delega.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio

segreto su scheda.

## Articolo 13
## Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio dei Partecipanti, è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di sette membri.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si può provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo definisce il programma generale annuale di attività, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima, provvedendo ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio, determina l'ammontare delle quote di partecipazione e il termine ultimo per il loro versamento, discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione, delibera sulle responsabilità dei suoi componenti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, decide sulla decadenza dei partecipanti ai sensi dell'art.9.
Il Consiglio Direttivo ha anche la competenza a deliberare l'erogazione di prestiti a privati, nuclei familiari e persone giuridiche nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo delibera altresì sulle convenzioni con i Consorzi di Garanzia Fidi operanti sul territorio, aventi i requisiti previsti dal D.M. 6/8/1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, che abbiano già costituito o che intendano costituire i fondi speciali antiusura previsti dall'articolo 15 della legge 108/96 nonché con le banche , le quali sono le reali erogatrici dei prestiti, rispetto ai quali la Fondazione si pone esclusivamente come garante totale.
Il Consiglio Direttivo, in tale ultimo caso, ove si verifichi l'insolvenza dell'assistito perseguirà tutte le azioni per il recupero del credito residuo.
In particolare provvede a:
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;
- approvare il Regolamento della Fondazione
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente e provvede alla nomina del Tesoriere della Fondazione, stabilendone le deleghe.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a:
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.
Le modifiche statutarie approvate andranno iscritte presso i competenti Registri a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora, la sede che potrà essere individuata in qualsiasi luogo, purchè in Italia.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione .
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Art. 14

Quorum

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono validamente costituite se interviene almeno la metà dei suoi componenti e le delibere si intendono validamente assunte con il voto favorevole della metà degli intervenuti, computando a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e, comunque, entro 15 giorni dalla data della prima convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le modifiche statutarie il Consiglio Direttivo delibera in presenza di almeno due terzi dei Partecipanti Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
La convocazione del Consiglio Direttivo viene normalmente fatta dal Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno due quinti dei suoi componenti. In questo ultimo caso, dovranno essere specificatamente indicati nella richiesta gli argomenti da discutere e la convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire non oltre i trenta giorni dalla richiesta .

Art. 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Direttivo ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per altri tre mandati consecutivi, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.
Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente per le attività di ordinaria amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.
Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente è responsabile operativo della Fondazione. Presiede le assemblee del Consiglio dei Partecipanti. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Partecipanti;
- predispone budget previsionali delegando o avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
- propone al Consiglio Direttivo nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

## Art. 16
## Organo di Controllo
## Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 117/2017, l'Organo di Controllo della Fondazione può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni del Consiglio dei Partecipanti che lo nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed esercita la revisione legale dei conti.
I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee del Consiglio dei Partecipanti.
I componenti l'Organo di Controllo debbono avere i requisiti previsti dalla legge.
Se l'Organo di Controllo è collegiale esso è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## Art. 17
## Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri Enti Territoriali detti beni verranno devoluti con deliberazione del Consiglio Direttivo ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello

scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Qualora detti soggetti, al termine dell'attività di liquidazione, non dovessero più sussistere, tali beni saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 18

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017 del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

F.ti: MASSIMO MORAIS

GUIDO BOLOGNESI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti.
Consta di numero diciotto fogli.
Roma, 10 marzo 2023